

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2014, n. 062/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Regime di aiuto
Art. 3	Tipologia degli interventi
Art. 4	Soggetti beneficiari
Art. 5	Criteri e modalità di quantificazione dei danni
Art. 6	Misura dell'indennizzo
Art. 7	Presentazione delle domande
Art. 8	Procedimento
Art. 9	Pagamento degli indennizzi
Art. 10	Termine per la conclusione del procedimento
Art. 11	Divieto di cumulo
Art. 12	Rinvio
Art. 13	Entrata in vigore
Allegato A	Quantificazione dei danni alla produzione lorda vendibile per le imprese di acquacoltura
Allegato B	Importo giornaliero del premio ai fini della determinazione dell'indennizzo per le imprese di pesca

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi, a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura, a favore delle imprese ittiche operanti sul territorio regionale che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012.

Art. 2
(Regime di aiuto)

1. Gli indennizzi previsti dal presente regolamento sono concessi in conformità agli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2008/C 84/06), pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 84 del 3 aprile 2008.

Art. 3
(Tipologia degli interventi)

1. Gli indennizzi sono concessi a copertura degli oneri sostenuti per danneggiamenti arrecati dall'evento di cui all'articolo 1 alla produzione, alle attrezzature e alle strutture delle imprese di pesca e acquacoltura, con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, di cui all'articolo 4.

2. Gli indennizzi non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi, i danni che possono essere coperti da un contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 ter, lettera c), della legge regionale 22/2002 e in conformità agli orientamenti comunitari di cui all'articolo 2.

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli indennizzi i seguenti soggetti:
- a) le imprese operanti nel settore dell'acquacoltura in acque marine e lagunari della regione;
 - b) le imprese di pesca proprietarie o armatrici di imbarcazioni iscritte nelle matricole o nei registri navi minori o galleggianti presso gli uffici marittimi dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone alla data di sospensione delle attività di pesca.

Art. 5
(Criteri e modalità di quantificazione dei danni)

1. Gli indennizzi sono concessi alle imprese di pesca e di acquacoltura di cui all'articolo 4 a condizione che l'entità dei danni subiti nell'anno dell'evento di cui all'articolo 1 non sia inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento.

2. L'entità dei danni subiti è determinata in applicazione dei seguenti criteri:
- a) alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione a condizione che le unità da pesca siano rimaste ferme per almeno quindici giorni consecutivi decorrenti dall'evento;
 - b) alle imprese di acquacoltura è riconosciuto il danno alla produzione lorda vendibile attualizzata, suddivisa nelle principali specie ittiche allevate: orate, branzini, cefali e mitili; il danno è determinato tenendo conto del danno emergente e del lucro cessante; la produzione lorda vendibile è quantificata sulla base dell'accrescimento medio delle giacenze di prodotto ittico del triennio precedente l'evento, calcolato applicando i coefficienti riportati nell'allegato A;
 - c) per determinare il valore della produzione lorda vendibile attualizzata sono applicati i prezzi medi di vendita al chilogrammo di ogni specie ittica prodotta, rilevati nei mercati ittici dell'alto Adriatico alla data di presentazione della domanda di indennizzo;
 - d) alle unità da pesca e alle unità asservite ad impianti di acquacoltura sono riconosciuti eventuali danni allo scafo, agli apparati motore, alle attrezzature di bordo e le spese sostenute per il recupero di unità affondate, nonché i danni alle attrezzature e strutture di impianti di acquacoltura.

3. L'entità dei danni subiti è comprovata dalla relazione tecnico-economica di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 6

(Misura dell'indennizzo)

1. L'indennizzo è concesso in conto capitale sulla base dell'accertamento dei danni materiali alla produzione, alle attrezzature e alle strutture delle imprese di pesca e di acquacoltura preesistenti all'evento di cui all'articolo 1.

2. Per le imprese di pesca che hanno sospeso l'attività per almeno quindici giorni consecutivi decorrenti dall'evento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), l'indennizzo è determinato moltiplicando l'importo giornaliero del premio di cui all'allegato B per le giornate effettive di interruzione dell'attività, cui si somma la misura del 50 per cento dei danni riconosciuti all'unità da pesca di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fino ad un importo complessivo massimo di euro 20.000,00.

3. Per le imprese di acquacoltura l'indennizzo è quantificato nella misura del 20 per cento dei danni riconosciuti alla produzione lorda vendibile, determinati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), nonché dei danni alle attrezzature, strutture e alle unità asservite agli impianti, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fino ad un importo complessivo massimo di euro 50.000,00.

Art. 7
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di indennizzo sono presentate al Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche, sulla base del modello approvato con decreto del direttore del medesimo Servizio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

- a) relazione tecnico-economica, sottoscritta da un tecnico abilitato in materia, con perizia asseverata, illustrativa dei danni subiti e idonea ad accertare l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento;
- b) certificazione resa da un tecnico abilitato in materia contabile, attestante il fatturato medio dell'impresa riferito ai tre anni precedenti l'evento e l'esistenza di un danno non inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'eventuale esistenza di copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento di cui all'articolo 1.

3. Qualora sia richiesto l'indennizzo per danni arrecati alla produzione e alle attrezzature delle imprese di pesca, la domanda è corredata, altresì, a pena di inammissibilità, della copia fotostatica della documentazione di bordo obbligatoria attestante il periodo di sospensione dell'attività di pesca dell'imbarcazione comunicato all'Autorità marittima.

4. In fase di controllo è richiesta la documentazione fiscale relativa alla domanda.

Art. 8
(Procedimento)

1. Il Servizio competente in materia di risorse ittiche effettua l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione, nel caso di invio con lettera raccomandata, o dal timbro apposto dall'ufficio protocollo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria.

2. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di risorse ittiche è approvato l'elenco dei beneficiari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e recante l'ammontare degli indennizzi.

3. L'elenco dei beneficiari è pubblicato sul sito informatico della Regione.

Art. 9

(Pagamento degli indennizzi)

1. Il Servizio competente per la gestione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002 provvede agli adempimenti correlati alla emissione degli ordinativi di pagamento degli indennizzi.

2. Gli indennizzi sono pagati con le disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui all'elenco previsto dall'articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 10

(Termine per la conclusione del procedimento)

1. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 11

(Divieto di cumulo)

1. Gli indennizzi non sono cumulabili con altre forme di incentivo relative ai medesimi danni.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'art. 5, comma 2, lettera b))

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI ALLA PRODUZIONE LORDA
VENDIBILE PER LE IMPRESE DI ACQUACOLTURA

	CALCOLO DANNO ALLA PLV IN GIACENZA/KG			DANNO PLV /KG somma annualità	prezzo €/kg	DANNO PLV/€
	n-3	n-2	n-1			
ORATE	kg ___ * 0,65	kg ___ * 0,80	kg ___ * 1,65			
BRANZINI	kg ___ * 0,40	kg ___ * 0,60	kg ___ * 1,00			
CEFALI	kg ___ * 0,25	kg ___ * 0,45	kg ___ * 0,90			
MITILI			kg ___ * 0,50			
TOTALE						

Allegato B
(riferito all'art. 6, comma 2)

IMPORTO GIORNALIERO DEL PREMIO AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE IMPRESE DI PESCA

Categorie di navi per GT	Importo giornaliero del premio (Euro)
0 < 10	$5,2*GT + 20$
10 < 25	$4,3*GT + 30$
25 < 50	$3,2*GT + 55$
50 < 100	$2,5*GT + 90$
100 < 250	$2,0*GT + 140$
250 e oltre	$1,5*GT + 265$